

## **Ordinanza n.27 del 30 giugno 2022**

### **"Economia circolare e filiere agroalimentari - Linea di intervento B3.2"**

#### **FAQ**

##### **1. Quesito**

*Un progetto d'investimento può venire, in tutto o in parte, realizzato da un'Impresa diversa rispetto all'impresa originariamente beneficiaria delle agevolazioni?*

##### **Risposta**

*Si, è possibile – su espressa richiesta di variazione e nei limiti, in alcun modo superabili, del contributo già concesso - sostituire una o più imprese beneficiarie con altre imprese, facenti parte del medesimo Consorzio oppure della Rete d'Impresa Promotore alla data di presentazione della domanda, o con il Promotore stesso.*

*Il subentro può avvenire solo a condizione che non risultino - sostanzialmente - modificati gli obiettivi del programma d'investimento originariamente presentato e ferme restando la piena conformità delle spese effettuate alla vigente normativa. Le spese effettivamente sostenute saranno valutate in sede di richiesta di erogazione dell'agevolazione.*

*Si conferma che, come disposto dall'art. 4, comma 3 del Bando B3.2, le Imprese Beneficiarie, devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:*

*a) essere già costituite ed iscritte al registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese, nonché avere la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano, da dimostrare al momento della prima richiesta di erogazione;*

*b) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;*

*c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;*

*d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nel Regolamento GBER, oppure - qualora ricorrano agli aiuti a valere sul Quadro Temporaneo ovvero sul Quadro temporaneo di crisi - non trovarsi in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;*

*e) esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale concessi ai sensi del regolamento GBER, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.*